Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 3 settembre 1924** — **Numero 207**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare **26 giugno 1924.**

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - M. Disertori. — Treviso - Longo e Zoppelli. — Trieste - L. Cappelli. — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Secondo fascicolo » del volume quinto della Raccolta ufficiale dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1313.**

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, **n. 1305.**
Approvazione del regolamento sui Monti di pietà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, contenente riforme alla legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3226, contenente modificazioni al predetto R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pietà, composto di numero nove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 1. — CASATI.

Regolamento
per l'esecuzione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pietà.

Art. 1.

Il riconoscimento dei caratteri richiesti dall'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, perchè un Monte di pietà possa essere dichiarato di prima categoria, sarà fatto con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno.

L'esistenza di una sezione di credito presso un Monte non è di per sè un elemento sufficiente perchè esso possa essere riconosciuto di prima categoria

Art. 2.

I Monti che, in applicazione del citato R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, vengono classificati nella prima categoria, potranno essere trasferiti alla seconda categoria quando, per qualsiasi ragione, siano venute a mancare le condizioni richieste dall'art. 1 del Regio decreto medesimo.

Tale trasferimento sarà disposto nelle forme previste dall'art. 1, primo comma, del presente decreto su richiesta dell'istituto interessato o anche d'ufficio.

Art. 3.

La riforma degli statuti organici e delle amministrazioni, le mutazioni del fine e le fusioni dei Monti di prima categoria previsti dall'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, dovranno essere richieste dagli istituti nelle forme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, serie 3ª, n. 5546, e dal relativo regolamento per le modificazioni statutarie.

Art. 4.

Le fusioni di cui all'articolo precedente possono anche effettuarsi tra Monti di prima categoria e Casse ordinarie di risparmio.

E' ammessa altresì, con le forme previste dall'articolo precedente, la fusione delle Sezioni di credito dei Monti di prima categoria con Casse ordinarie di risparmio.

Per ogni specie di fusione è richiesta apposita istanza da indirizzarsi, da parte di ciascuno degli istituti interessati, al Ministero dell'economia nazionale, con le forme prescritte per le relative riforme statutarie.

Art. 5.

L'ammontare della popolazione cui si riferisce il primo comma dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, per determinare il numero dei membri componenti le amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria, sarà dedotto dall'ultimo censimento, e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali variazioni di popolazione prima che esse non siano state constatate da un ulteriore censimento.

Art. 6.

Le amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria, formate a norma dell'art. 6, capoverso 1 e 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, eleggono, nel proprio seno, il presidente. Esse durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri che venissero a mancare per morte, dimissioni, o altre cause, nel corso del quadriennio, saranno sostituiti con altri eletti dai corpi dai quali i primi ripetevano la loro nomina. Essi durano in carica per il resto del quadriennio e decadono, con gli altri membri, alla fine del quadriennio stesso.

I membri scaduti di carica sono rieleggibili.

Art. 7.

Nel giudizio sull'importanza dei singoli istituti agli effetti dell'assegnazione di medaglie di presenza a favore degli amministratori dei Monti di pietà di prima categoria, a norma dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, dovrà tenersi conto anche dell'ammontare del capitale che i Monti amministrano.

La corresponsione di medaglie di presenza deve essere limitata ai giorni di servizio dei consiglieri di turno e alle adunanze effettive del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Per i Monti di prima categoria l'indennità massima prevista dall'art. 98, secondo comma, del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, è portata a L. 50.

Art. 9.

Non si applicano ai Monti di prima categoria gli articoli 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, capoverso secondo, 28, 29, 31, capoversi secondo e terzo, 32, 35, 40, 46, 48, 64, 65, 66, 73, capoverso secondo, 76, capoverso secondo, 99, 100, 101 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, per la esecuzione della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà e non sono altresì applicabili gli articoli del regolamento predetto nella parte in cui è fatto richiamo all'autorità tutoria o prefettizia.

Ai Monti di pietà di prima categoria sono applicabili, in quanto non siano incompatibili o contrarie al predetto regolamento 14 maggio 1899, n. 185, le norme contenute nel regolamento per le Casse di risparmio.

Ai Monti di pietà di seconda categoria, in quanto non siano incompatibili o contrarie allo stesso regolamento 14 maggio 1899, si applicano le norme dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1314.

REGIO DECRETO 18 luglio 1924, n. 1307.

Disposizioni per il passaggio alla gestione della Cassa di risparmio della Tripolitania dei beni dell'ex Banca agricola ottomana (sede di Tripoli).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto 24 luglio 1912 del comandante in capo del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica che pose in liquidazione la sede di Tripoli della Banca agricola ottomana;

Visto il R. decreto 9 marzo 1913, n. 262, che autorizzò la filiale del Banco di Sicilia a compiere in Tripolitania, col concorso della Banca d'Italia, operazioni di credito agrario, ed affidò ai predetti istituti la liquidazione della cessata Banca agricola ottomana;

Ritenuto che con decreto Governatoriale del 12 luglio 1923, emanato in virtù del R. decreto 25 marzo 1923, n. 769, è stata istituita la Cassa di risparmio della Tripolitania per l'esercizio del credito agrario in quella Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I beni mobili ed immobili e le attività di ogni specie appartenenti alla sede della ex Banca agricola ottomana di Tripoli sono passati in gestione alla Cassa di risparmio della Tripolitania per l'incremento delle operazioni di credito agrario.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto il Banco di Sicilia e la Banca d'Italia cesseranno dall'incarico ad essi affidato col R. decreto 9 marzo 1913, n. 262, ed eseguiranno il trapasso della relativa gestione alla Cassa di risparmio della Tripolitania. Questa provvederà alle ulteriori pratiche inerenti alla liquidazione della cessata Banca ottomana, sede di Tripoli, ed assumerà la gestione delle operazioni di credito compiuto con i fondi di cui trattasi dai predetti istituti di emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 3. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1315.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1306.

Ordinamento dei servizi agrari della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1921, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1922, n. 83;

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 518, sull'ordinamento ed il funzionamento degli uffici agrari della Tripolitania e Cirenaica;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi agrari della Tripolitania, contemplati dal presente decreto, sono alla dipendenza di un ispettore, nominato per concorso.

Il Governo della Tripolitania bandirà il concorso designando la Commissione esaminatrice, che avrà sede in Roma presso il Ministero delle colonie.

Art. 2.

L'ispettore dei servizi agrari della Tripolitania dipende dall'Ufficio di colonizzazione, ed ha alla sua dipendenza:

1° L'Ufficio di propaganda agraria, diretto da un proprio capo, che ha il compito di studiare ed attuare i provvedimenti diretti all'incremento dell'agricoltura locale e della zootecnica, di svolgere opera di assistenza e di controllo sugli agricoltori ed allevatori e di propaganda dei metodi più razionali di agricoltura e allevamento e di compilare ed aggiornare le statistiche agrarie. Esso avrà funzioni cattedratico-ambulanti analoghe a quelle degli istituti similari metropolitani;

2° L'Istituto sperimentale agrario di Sidi Mesri, che ha il compito di compiere ricerche scientifiche ed esperimenti tecnico-agrari e zootecnici ed economico-agrari. Esso viene retto autonomamente sia per la parte tecnica, che amministrativa e contabile, secondo le norme che saranno approvate dal Governo, su proposta dell'ispettore dei servizi agrari.

L'ispettore dei servizi agrari della Tripolitania sarà anche direttore dell'Istituto sperimentale di Sidi Mesri;

3° Una sezione di ricerche di chimica agraria e di tecnologia agraria-industriale, retta da norme che saranno pure approvate dal Governo, su proposta dell'ispettore dei servizi agrari.

Art. 3.

L'Ufficio di colonizzazione della Tripolitania potrà affidare ai singoli uffici contemplati nel presente decreto compiti inerenti alla materia della colonizzazione.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 2. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1316.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1308.

Trasformazione del Regio istituto zootecnico di Palermo in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Palermo, del comune di Palermo e del Banco di Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 l'Istituto zootecnico di Palermo, è trasformato in Ente morale consorziale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Palermo e ne fanno altresì parte volontariamente il comune di Palermo e il Banco di Sicilia e potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Esso ha per iscopo:

a) di mantenere e diffondere scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute meglio idonee al miglioramento della produzione zootecnica siciliana;

b) di promuovere l'incremento del bestiame locale e diffondere le pratiche razionali di praticoltura, zootecnia e caseificio;

c) di eseguire studi ed indagini sperimentali di indole zootecnica;

d) di eseguire ogni altro incarico speciale, inerente alla zootecnia, che potrà essere affidato alla istituzione dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto zootecnico è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, di due della provincia di Palermo, di uno del comune di Palermo e uno del Banco di Sicilia e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio, con una contribuzione annua non inferiore a L. 5000.

Il direttore dell'istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'istituto contribuiscono:

lo Stato con L. 25,000 annue che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini » del bilancio del Ministero dell'economia nazionale; il comune di Palermo con L. 5000, il Banco di Sicilia con L. 10,000.

Il materiale, nonchè gli animali e relativi prodotti, in carico all'istituto al 30 giugno 1924, sono devoluti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

Il personale dell'istituto è costituito dal direttore e da operai giornalieri.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'istituto.

Alla nomina del personale salariato provvede il direttore, secondo i bisogni del servizio, e col consenso del Consiglio di amministrazione.

Il direttore, salvo la eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale giornaliero sarà inscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore conserva, a norma dell'art. 13 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, la sua qualità di funzionario di ruolo dell'Amministrazione governativa. Il personale giornaliero, attualmente addetto all'istituto, passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'istituto spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dall'istituto e il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al direttore il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 4. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1317**.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. **1309**.

Trasformazione del Regio istituto zootecnico sardo in Bosa in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 l'Istituto zootecnico sardo in Bosa, è trasformato in Ente morale consorziale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Cagliari e potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Esso ha per iscopo:

a) di mantenere e diffondere scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute meglio idonee al miglioramento della produzione zootecnica sarda;

b) di promuovere l'incremento del bestiame locale e diffondere le pratiche razionali di praticoltura, zootecnia e caseificio;

c) di eseguire studi ed indagini sperimentali di indole zootecnica;

d) di eseguire ogni altro incarico speciale, inerente alla zootecnia che potrà essere affidato alla istituzione dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto zootecnico è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, di due della provincia di Cagliari e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio, con una contribuzione annua non inferiore a L. 5000.

Il direttore dell'istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'istituto contribuiscono:

lo Stato con L. 25,000 annue che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali, bovini, ovini e suini », del bilancio del Ministero dell'economia nazionale; la provincia di Cagliari con L. 15,000.

Il materiale, nonchè gli animali e relativi prodotti, in carico all'istituto al 30 giugno 1924, sono devoluti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

Il personale dell'istituto è costituito dal direttore e da operai giornalieri.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento dell'istituto.

Alla nomina del personale salariato provvede il direttore, secondo i bisogni del servizio, e col consenso del Consiglio di amministrazione.

Il direttore, salvo la eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale giornaliero sarà inscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore conserva, a norma dell'art. 13 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, la sua qualità di funzionario di ruolo dell'Amministrazione governativa. Il personale giornaliero, attualmente addetto all'istituto, passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'istituto spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dall'istituto e il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al direttore salvo la suaccennata disposizione concernente l'attuale direttore, il trattamento di quiscenza e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 5. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1318**.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. **1310**.

Trasformazione del Regio istituto zootecnico per la Basilicata in Bella in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Potenza e della Cassa di credito agrario di Potenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924, l'Istituto zootecnico per la Basilicata in Bella, è strasformato in Ente morale consorziale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Potenza, e ne fa altresì parte volontariamente, la Cassa di credito agrario di Potenza e potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Esso ha per iscopo:

a) di mantenere e diffondere scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute meglio idonee al miglioramento della produzione zootecnica della Basilicata;

b) di promuovere l'incremento del bestiame locale e diffondere le pratiche razionali di praticoltura, zootecnia e caseificio;

c) di eseguire studi ed indagini sperimentali di indole zootecnica;

d) di eseguire ogni altro incarico speciale, inerente alla zootecnia che potrà essere affidato alla istituzione dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto zootecnico è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, di due della provincia di Potenza e uno della Cassa di credito agrario di Potenza e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a L. 5000.

Il direttore dell'istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'istituto contribuiscono:

lo Stato con L. 25,000 annue che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali, bovini, ovini e suini », del bilancio del Ministero dell'economia nazionale; la provincia di Potenza con L. 15.000; la Cassa di credito agrario di Potenza con L. 5000.

Il materiale, nonchè gli animali e relativi prodotti, in carico all'istituto al 30 giugno 1924, sono devoluti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

Il personale dell'istituto è costituito dal direttore e da operai giornalieri.

La nomina del direttore viene fatta per pubblico concorso con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'istituto.

Alla nomina del personale salariato provvede il direttore, secondo i bisogni del servizio, e col consenso del Consiglio di amministrazione.

Il direttore verrà assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale giornaliero sarà inscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il personale giornaliero attualmente addetto all'istituto passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'istituto spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dall'istituto e il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al direttore, il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 6. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1319.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1313.

Applicazione della imposta camerale principale nel distretto della Camera di commercio di Rovigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 72 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2789, col quale sono state estese alle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni della citata legge 20 marzo 1910, numero 121, in materia tributaria;

Vista la lettera in data 15 giugno 1924, della Camera di commercio e industria di Rovigno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rovigno è autorizzata ad applicare per l'anno 1924 una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

La misura unica percentuale della tassa è fissata in centesimi sessanta per ogni cento lire di reddito netto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di cui ai precedenti articoli i redditi netti inferiori a L. 550.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa con le forme e i privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 9. — CASATI.

Regolamento
per l'applicazione e riscossione della tassa camerale.

Art. 1.

Entro il 15 gennaio di ogni anno la Camera si procurerà dalle agenzie delle imposte l'elenco dei contribuenti soggetti alla imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, compresi nella categoria *B* e nel gruppo 26 della categoria *C*.

Così pure entro un mese dalla pubblicazione dei ruoli suppletivi, si procurerà l'elenco dei contribuenti pertinenti alle categorie come sopra e compresi nei ruoli stessi.

Art. 2.

I redditi di esercizi di nuova istituzione e di quelli non compresi nel ruolo di ricchezza mobile dovranno essere denunciati alla Camera entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Trascorso il termine di cui all'art. 2, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

Le denuncie presentate potranno, al caso, venire rettificate, valendosi la Camera delle informazioni che crederà di assumere.

Art. 4.

Entro il mese di marzo di ciascun anno la Camera provvederà alla compilazione della matricola della tassa.

Compilata così la matricola, essa verrà esposta per il termine di 10 giorni nella sede camerale affinchè i contribuenti possano eventualmente ricorrere contro la tassazione.

Art. 5.

In base alla matricola saranno poi formati i ruoli delle partite non contestate e definite, i quali verranno presentati al Consiglio camerale per l'approvazione.

Art. 6.

Avvenuta l'approvazione consigliare, i ruoli saranno trasmessi alla Regia prefettura per il visto di esecutorietà.

Art. 7.

Divenuti esecutivi, i ruoli verranno rimessi al Municipio perchè li esponga per il periodo di 8 giorni.

Art. 8.

Trascorso il termine di cui all'art. 7, i ruoli verranno immediatamente consegnati per la riscossione all'esattore.

Art. 9.

Il servizio di riscossione dell'imposta camerale verrà affidato all'esattore comunale.

La consegna del ruolo agli esattori li rende responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma inscritta nei ruoli stessi.

Art. 10.

Soltanto per l'inserzione nel ruolo di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale è ammesso il ricorso da parte dei contribuenti alla Camera entro un mese dalla pubblicazione del ruolo.

Sui reclami si pronuncia la Camera, salvo il ricorso dei contribuenti al Tribunale.

Art. 11.

La cessazione o riduzione di reddito che si verificassero durante l'anno dànno diritto a restituzione totale o parziale della tassa purchè le domande siano accompagnate dal decreto della Intendenza di finanza, che abbia riconosciuta la cessazione del reddito e ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile.

Art. 12.

Le ditte con sede nel distretto della Camera e con esercizi nel distretto di altre Camere del Regno, sono tenute a denunciare alla Camera il reddito imputabile alla sede e ai singoli esercizi, con facoltà di accertamento da parte della Camera stessa.

Art. 13.

L'aggio dovuto agli esattori per la riscossione della imposta camerale sarà a carico dei contribuenti.

Art. 14.

La tassa camerale sarà dai contribuenti corrisposta ogni anno in sei rate con la scadenza 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre.

Art. 15.

L'esattore dovrà versare l'intero ammontare di ciascuna rata entro la fine di febbraio, rispettivamente entro la fine di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Art. 16.

In base a presentazione di dichiarazione dell'agenzia delle imposte, comprovante il rimborso, già avvenuto da parte dell'Erario, delle corrispondenti quote di imposta di ricchezza mobile, verranno rimborsate direttamente dalla Camera all'esattore le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti.

Art. 17.

Per quanto non è provveduto nel presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121 e del regolamento per l'attuazione della legge stessa.

Roma, addì 25 luglio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO PREFETTIZIO 29 agosto 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Martano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 15 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Martano;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione di quella civica azienda e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Martano è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 29 agosto 1924.

Il Prefetto: MERIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2655 — Data della ricevuta: 5 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Marengo Giacomo fu Giorgio — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — Ammontare rendita: L. 885.50 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 278 — Data della ricevuta: 20 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Vellucci Annita — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 25 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Gentile don Leopoldo fu Antonio, per conto del Beneficio parrocchiale di Predore — Titoli del debito pubblico, al portatore: 2 — Ammontare, rendita: L. 15 — Consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 20 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della risevuta: Arangio Ruiz prof. Gaetano fu Vincenzo, per conto di Arangio Ruiz Agata di Gaetano — Titoli del debito pubblico, al portatore: 7 — Ammontare, rendita: L. 210 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data della ricevuta: 26 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Murari della Corte Brà Enrico e Vittoria fu Francesco ed Attilio fu Enrico — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — P. N. 4.50 %, capitale L. 12,000 con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data della ricevuta: 19 aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: Biancone Luigi fu Antonio, per conto della Mensa vescovile di Penne — Titoli del debito pubblico, al portatore 1 — Ammontare, rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921 e vaglia Tesoro per L. 53.25.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5338 — Data della ricevuta: 9 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Vitali Giuseppe — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 370 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 716 — Data della ricevuta: 6 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Dainelli Dainello fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico, al portatore: 3 — Ammontare, rendita: L. 140 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1775 — Data della ricevuta: 18 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanaza di Milano — Intestazione della ricevuta: Barberis Lea di Giovanni, maritata Morolin Giorgio — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare. rendita: L 6000 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 29 corr. in Bannia, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 196

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° settembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 17	Belgio	113 17
Londra	101 443	Olanda	8 75
Svizzera	424 93	Pesos oro	17 73
Spagna	301 50	Pesos carta	7 80
Berlino	—	New-York	22 571
Vienna	0 0319	Oro	435 51
Praga	67 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 10
	3.50 % » (1902)	79 75
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 23
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 27

Bollettino N. 197

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	122 33	Belgio	114 03
Londra	101 405	Olanda	8 755
Svizzera	424 25	Pesos oro	17 69
Spagna	300 10	Pesos carta	7 785
Berlino	—	New York	22 585
Vienna	0 0319	Oro	435 78
Praga	67 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 87
	3.50 % » (1902)	79 25
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 11
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 21

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.